

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA  
DEI VETERINARI

(ENPAV)

*Relatore:* On. Danilo Poggiolini.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico  
della seduta del 12 giugno 1990.

PAGINA BIANCA

### 1. Aspetti istituzionali e normativi.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, con sede unica in Roma, è un ente di diritto pubblico, classificato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 come « ente di rilievo ». Istituito con la legge 5 febbraio 1958, n. 91, esso trova il suo fondamento giuridico nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561), che ha stabilito all'articolo 21 che gli iscritti agli albi degli ordini provinciali delle categorie sanitarie sono tenuti all'iscrizione ed al pagamento dei contributi all'Ente di previdenza e di assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria.

L'ENPAV è attualmente disciplinato dalla legge 18 agosto 1962, n. 1357, che ha abrogato la citata legge n. 91 del 1958, e dalla legge 6 ottobre 1967, n. 949, che ha recato integrazioni e modificazioni alla legge n. 1357 del 1962, prevedendo fra l'altro il diritto dei superstiti dell'iscritto deceduto alla pensione indiretta e la possibilità da parte dell'Ente di erogare sussidi *una tantum* in favore di iscritti o loro superstiti che versino in particolare bisogno.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'ente e determina con proprio decreto, su proposta dell'Assemblea nazionale dell'Ente, l'ammontare del contributo diretto obbligatorio dovuto dagli iscritti.

La legge n. 70 del 1975 regola l'attività amministrativa dell'Ente, mentre il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ne regola l'attività amministrativo-contabile. L'ENPAV è assoggettato, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 259 del 1958, al controllo della Corte dei conti.

Le prestazioni fornite dall'Ente sono disciplinate dal regolamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali, previsto dalla legge 1357/1962 ed approvato dall'assemblea nazionale dell'Ente in data 7 luglio 1963.

L'articolo 1 della citata legge n. 949/1967 stabilisce i criteri direttivi riguardanti gli investimenti dei capitali e delle riserve; i conseguenti piani di impiego dei fondi disponibili sono disciplinati dalla legge n. 153 del 1969.

La riforma dell'Ente è attualmente all'esame del Parlamento: il 15 marzo 1989 è stata assegnata alla XI Commissione permanente Lavoro della Camera, dopo essere stata approvata dal Senato, la proposta di legge n. 3682 concernente « Riforma dell'ENPAV ».

### 1.2. *Categorie assistite.*

Sono obbligatoriamente iscritti d'ufficio all'ENPAV tutti i veterinari di età inferiore agli anni 65, iscritti negli albi professionali tenuti dagli ordini provinciali. Possono altresì essere iscritti, a domanda, i veterinari di età inferiore agli anni 65 non iscritti negli albi professionali, nonché quei veterinari che pur cancellandosi dall'albo professionale prima del 65° anno di età, desiderino continuare a fruire delle prestazioni dell'ENPAV.

### 2. *Prestazioni.*

Le prestazioni corrisposte dall'Ente sono:

a) pensione di vecchiaia per i veterinari che abbiano compiuto il 65° anno di età ed abbiano maturato una anzianità contributiva di almeno 15 anni (non è richiesta la cessazione dell'attività professionale, né la cancellazione dall'albo professionale);

b) pensione di invalidità per i veterinari che abbiano maturato una anzianità contributiva di almeno 2 anni e che divengano, per qualsiasi causa, inabili totalmente e permanentemente alla professione di veterinario (condizione essenziale è la cancellazione dall'albo professionale; l'erogazione della pensione cessa con il cessare dell'invalidità totale);

c) trattamenti di reversibilità delle provvidenze di cui ai due punti precedenti in favore dei familiari superstiti del veterinario deceduto prima del pensionamento ma con almeno 2 anni di contribuzione all'Ente o già titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità: hanno diritto a tali provvidenze il coniuge ed i figli fino al compimento del 21° anno di età, nonché, in mancanza di coniuge e figli, i genitori a carico del veterinario al momento del decesso. Gli importi della pensione di vecchiaia e di quella di invalidità sono fissati in 390.000 lire annue; la misura delle pensioni ai superstiti è stabilita in quote percentuali, sia rispetto al trattamento di pensione diretta di cui era titolare il veterinario deceduto, sia in relazione al numero dei superstiti stessi. Tali quote sono: 70 per cento per un superstite; 80 per cento per due superstiti; 90 per cento per tre superstiti; 100 per cento per quattro o più superstiti.

Le prestazioni erogate dall'ENPAV sono cumulabili con qualsiasi altro trattamento pensionistico comunque spettante all'iscritto o ai suoi familiari a titolo di superstiti; le pensioni di vecchiaia e di invalidità corrisposte dall'Ente non sono cumulabili tra loro.

Attualmente non viene più erogato il trattamento sanitario originariamente previsto come prestazione assistenziale.

### 3. *Aspetti statistici.*

Alla data del 31 dicembre 1989 il numero degli iscritti attivi risultava pari a 12.934 persone, di cui 12.000 uomini e 934 donne.

Le prestazioni in essere alla stessa data consistevano in 5.024 erogazioni pensionistiche (per un importo medio unitario di 330.000 lire annue), di cui 2.854 a titolo di pensione di vecchiaia (per un importo medio unitario di 367.000 lire annue), 124 a titolo di pensione di invalidità (importo medio 395.000 lire annue) e 2.046 a titolo di pensione ai superstiti (importo medio 275.000 lire annue). In merito al rapporto iscritti-beneficiari, i pensionati rappresentano il 40 per cento degli iscritti attivi.

#### 4. Dati di contabilità (in milioni).

##### 4.1. Conto economico 1989.

###### ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 2.066  
Trasferimenti da Stato/enti pubblici: 51  
Redditi da capitale: 293  
Altre entrate: 219  
Totale: 2.629

###### USCITE:

Prestazioni istituzionali: 1.710  
Trasferimenti a enti pubblici: 10  
Spese di gestione: 647  
Investimenti: —  
Altre spese: 450  
Totale: 2.817  
Saldo: — 188

##### 4.2. Stato patrimoniale 1989.

###### ATTIVO:

Immobili: 682 (valutati al costo storico)  
Attività finanziarie: 2.180  
Altre attività: 1.832  
Totale: 4.694

###### PASSIVO:

Debiti con lo Stato/enti pubblici: 26  
Altre passività: 1.138  
Totale: 1.164  
Saldo: 3.530

*5. Informazioni sui servizi resi.*

Nel 1989 sono state liquidate 373 pensioni di vecchiaia (importo medio: L. 378.000) e 90 trattamenti pensionistici ai superstiti (importo medio: L. 278.000).

I tempi medi di erogazione delle prestazioni sono di 30 giorni e le posizioni assicurative sono aggiornate in tempo reale.

Il numero degli addetti è attualmente di 6 persone, a fronte di una dotazione organica di 12 unità.

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI  
DEGLI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

(ENPDEDP)

*Relatore:* Sen. Andrea Zangara.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico  
della seduta del 21 giugno 1990.

PAGINA BIANCA



### *1. Aspetti istituzionali e normativi.*

L'ENPDEP ha assunto la configurazione attuale con la legge 28 luglio 1939, n. 1436, che riordinò il già esistente Ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti da enti parastatali ed assimilati, conferendogli la nuova denominazione di Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico. Il nuovo Ente ebbe personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.

L'ENPDEP è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in via primaria, nonché del Ministero del tesoro; è sottoposto altresì al riscontro amministrativo-contabile della Corte dei conti.

Con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, ratificato con la legge 11 dicembre 1952, n. 2462, soppressa la qualifica di fascista, è stata estesa l'iscrizione obbligatoria all'Ente medesimo al personale dipendente da tutti gli Enti di diritto pubblico comunque denominati, economici e non economici, cui viene erogata una indennità in caso di decesso.

A seguito della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, è stata conservata all'Ente esclusivamente la gestione economico-previdenziale. L'articolo 29 della legge n. 155 del 1981 ha infine rideterminato l'aliquota contributiva destinata al finanziamento della superstita prestazione.

Nel 1971, a causa dell'impossibilità per gli organi statutari di funzionare correttamente, i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente sono stati attribuiti ad un Commissario straordinario; con il decreto ministeriale 10 giugno 1981, in attuazione di quanto disposto con l'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155, di proroga della gestione economico-previdenziale e della sua attività, il Commissario dell'Ente è stato confermato nelle sue funzioni, con ulteriore proroga a tempo indeterminato disposta dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.

### *1.2. Categorie assistite.*

Sono obbligatoriamente iscritti d'ufficio all'Ente tutti i dipendenti da Enti di diritto pubblico comunque denominati (economici e non economici); godono altresì delle prestazioni dell'Ente i familiari (coniugi, figli, genitori, fratelli e sorelle a carico) dei medesimi.

## 2. Prestazioni.

A seguito dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale, l'Ente ha perso il 90 per cento delle sue competenze.

Attualmente, l'Ente eroga, per la superstite gestione economico-previdenziale, una indennità in caso di decesso dell'iscritto o di suo familiare a carico. La misura dell'indennità, da erogare caso per caso, è determinata in base ai seguenti criteri:

a) per morte del dipendente con persone di famiglia a carico: una mensilità media della retribuzione annua per ogni persona a carico (minimo due mensilità);

b) per morte del dipendente senza persone di famiglia a carico: una mensilità media della retribuzione annua;

c) per morte del coniuge: una mensilità media della retribuzione annua;

d) per morte di un componente della famiglia a carico: mezza mensilità della retribuzione annua.

L'Ente gestisce inoltre il trattamento di previdenza per il personale da esso stesso dipendente, costituito da una pensione integrativa di quella spettante per l'Assicurazione generale obbligatoria di invalidità e vecchiaia e dalla indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324/1959 (decreto ministeriale 8 novembre 1963 e decreto ministeriale 19 febbraio 1974).

## 3. Aspetti statistici.

Alla data del 31 dicembre 1989 la dimensione numerica degli assistiti era la seguente: lavoratori iscritti all'Ente, 437.363; esposti al rischio (assistiti), 700.000 circa. Gli Enti pubblici i cui dipendenti risultano iscritti all'ENPDEDP sono 3.717, di cui 290 Enti pubblici previdenziali, 2.568 Enti pubblici non economici e 859 Enti pubblici economici.

Le prestazioni erogate al 31 dicembre 1989 consistevano in 1.836 indennità liquidate, con un importo medio unitario pari a lire 4.850.000 ed un importo complessivo liquidato alla stessa data pari a lire 8.606.186.798.

Il Fondo di previdenza per il personale ENPDEDP ha 653 iscritti ed ha erogato nel 1989 568 prestazioni (pensioni integrative, sostitutive ovvero indennità integrativa speciale), per un valore medio di lire 6.579.842.

## 4. Dati di contabilità (in milioni).

### 4.1. Conto economico 1989.

#### ENTRATE.

Contribuzioni degli iscritti: 18.732

Tasferimenti da Stato/Enti pubblici: —

Redditi da capitale: 2.547

Altre entrate: 170

Totale: 21.449

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 7.982

Trasferimenti a Stato/Enti pubblici: 62

Spese di gestione: 7.850

Investimenti: —

Altre spese: 141

Totale: 16.035

Saldo: 5.414

*4.2. Stato patrimoniale 1989.*

ATTIVO:

Immobili: 19.505 (valutati ai prezzi storici di acquisto)

Attività finanziarie: 10.285

Altre attività: 37.601

Totale: 67.391

PASSIVO:

Riserve tecniche: 10.380

Debiti con lo Stato: 8.988

Altre passività: 10.450

Totale: 29.818

Saldo: 37.573

Il Fondo di previdenza per il personale ENPDEP ha una sua gestione autonoma, distinta e separata da quella dell'Ente; il conto economico 1989 di tale gestione era il seguente:

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 348

Trasferimenti da Stato/Enti pubblici: 0,5

Redditi da capitale: 1.168

Altre entrate: 1.825

Totale: 3.342

## USCITE:

Prestazioni istituzionali: 2.797  
Trasferimenti a Stato/Enti pubblici: 31  
Spese di gestione: 192  
Investimenti: —  
Altre spese: 244  
Totale: 3.265  
Saldo: + 77

Lo stato patrimoniale 1989 del Fondo di previdenza forniva le seguenti risultanze:

## ATTIVO:

Immobili: 8.937 (valutati secondo la rideterminazione biennale sulla base dei criteri UTE)  
Attività finanziarie: 4.005  
Altre attività: 6.015  
Totale: 18.957

## PASSIVO:

Riserve tecniche: 2.345  
Debiti con lo Stato: 153  
Altre passività: 1.370  
Totale: 3.868  
Saldo: 15.089

*5. Informazioni sui servizi.*

Per le prestazioni liquidate nel 1989, vedasi il punto 3.

Il tempo medio di liquidazione delle prestazioni è pari a 12-15 giorni dalla data di ricezione della richiesta della prestazione medesima.

L'aggiornamento delle posizioni assicurative avviene in tempo reale.

Il personale dell'ENPDEDP, molto numeroso negli anni '70 (1.940 dipendenti al 31 dicembre 1974) è stato poi grandemente ridotto dopo l'approvazione della riforma sanitaria, perdendo in breve tempo oltre il 90 per cento dei suoi effettivi. Con il decreto ministeriale 23 novembre 1984 è stato individuato per ruolo e per qualifica il personale da confermare nell'Ente, per complessivi 136 posti in organico, che risultano attualmente tutti coperti.

Il Fondo di previdenza per il personale ENPDEDP eroga le proprie prestazioni entro 30 giorni dalla data della maturazione del diritto alle prestazioni medesime; 3 unità lavorative ENPDEDP sono integralmente assegnate ai compiti di gestione del Fondo e come tali poste a carico di esso per quanto concerne il loro trattamento economico.

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

*Relatore:* Sen. Pasquale Perugini.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico  
della seduta del 3 luglio 1990.

PAGINA BIANCA

### *1. Aspetti istituzionali e normativi.*

Il Fondo di assistenza per i finanziari è stato istituito dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, quale Ente con personalità giuridica di diritto pubblico con scopi previdenziali ed assistenziali. Lo statuto originario dell'Ente fu approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, successivamente modificato ed integrato. Lo statuto vigente è stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, anch'esso successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1984, n. 797, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1987, n. 347 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 307, che hanno introdotto una nuova disciplina per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, modificato le modalità di spesa ed istituito un fondo di riserva. La legge istitutiva è stata a sua volta modificata dalla legge 2 dicembre 1980, n. 804.

Il Fondo ha sede unica in Roma, presso il Comando generale della Guardia di finanza. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle finanze, che ne approva il bilancio preventivo ed il rendiconto generale annuale, ed al riscontro amministrativo-contabile della Corte dei conti.

### *1.2. Categorie assistite.*

Sono iscritti d'ufficio al Fondo tutti i militari in servizio della Guardia di finanza. L'Ente eroga provvidenze anche in favore dei militari della Guardia di finanza in congedo e dei familiari dei militari in servizio o in congedo.

### *2. Prestazioni.*

Le prestazioni cui l'Ente provvede sono le seguenti:

1) per quanto riguarda il settore previdenziale, indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo dopo almeno nove anni di effettivo servizio, o ai superstiti in caso di morte del militare in attività di servizio. Questa indennità è aggiuntiva a quella corrisposta dall'ENPAS;

2) per quanto riguarda il settore assistenziale:

a) sussidi per il sostentamento degli orfani dei militari in servizio e in congedo;

b) sussidi straordinari ai militari del Corpo o ai loro superstiti in caso di infortunio, malattia, indigenza o altro particolare stato di necessità;

c) borse di studio ai figli e agli orfani dei militari in servizio e in congedo, che frequentino scuole secondarie di secondo grado o corsi universitari;

d) indennizzi ai militari in servizio deceduti o riformati per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere (non cumulabili con le più favorevoli elargizioni previste dalle leggi nn. 466/1980 e 308/1981);

e) contributi finanziari per l'attuazione di iniziative volte al mantenimento ed al potenziamento del benessere spirituale e materiale dei militari, anche nell'ambiente di lavoro (ad esempio, stabilimenti balneari, attività culturali, attività fisico-sportive), nonché alle sale convegno e circoli presso le sedi del Corpo.

L'erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali suddetti è comunque eventuale, in quanto i trattamenti medesimi vengono attivati annualmente soltanto se le disponibilità di bilancio lo consentono, data l'aleatorietà delle entrate del Fondo. Infatti, non sono previsti contributi a carico degli iscritti e il Fondo viene alimentato da una modesta quota delle sanzioni pecuniarie irrogate in materia economico-finanziaria, a ciò finalizzata. Le assegnazioni del Fondo, quindi, non comportano oneri per il bilancio statale.

### 3. Aspetti statistici.

I militari in servizio della Guardia di finanza sono attualmente 55.211. Nel corso del 1989 sono state erogate: 1.412 indennità di buonuscita (misura unitaria fissa per ciascun anno di servizio prestato: L. 554.159); 567 sussidi per il mantenimento degli orfani dei militari (importo medio annuo: L. 1.948.000); 997 sussidi connessi con lo stato di bisogno o altro stato di necessità (importo medio annuo, L. 1.480.565); 943 borse di studio, di cui 800 a studenti delle scuole medie superiori (importo unitario fisso: L. 300.000) e 143 a studenti universitari (importo unitario fisso: L. 400.000); 242 contributi per la frequentazione di colonie marine e montane estive (importo medio: L. 446.055). Il totale dei contributi erogati per la realizzazione delle iniziative assistenziali sopra indicate, è ammontato a 1.566,4 milioni di lire.



#### 4. Dati di contabilità (in milioni).

##### 4.1. Conto economico 1989.

###### ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: —  
Trasferimenti da Stato/Enti pubblici: 1.951 (CONI)  
Redditi da capitale: 13.589  
Altre entrate: 97.686  
Totale: 112.741

###### USCITE:

Prestazioni istituzionali: 25.530  
Trasferimenti a Enti pubblici: —  
Spese di gestione: 4.468  
Investimenti: 40.413  
Altre spese: 8.390  
Totale: 79.422  
Saldo: 33.319

##### 4.2. Stato patrimoniale 1989.

###### ATTIVO:

Immobili: 5.355 (valutati ai prezzi storici di acquisto)  
Attività finanziarie: 94.834  
Altre attività: 47.649  
Totale: 147.839

###### PASSIVO:

Riserve tecniche: 6.689  
Debiti con lo Stato: —  
Altre passività: 141.149  
Totale: 147.839  
Saldo: —

##### 5. Informazioni sui servizi resi.

I tempi medi di erogazione delle prestazioni sono compresi tra i sette ed i venti giorni per il pagamento dell'indennità di buonuscita

e tra i tre ed i quarantacinque giorni per le provvidenze di tipo assistenziale.

L'Ente non dispone di personale proprio e si avvale dell'opera di militari della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo (mediamente 30).

Il contenzioso è pressoché inesistente.

**FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI  
DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME**

*Relatore:* Sen. Carlo Tani.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico  
della seduta del 21 giugno 1990.

PAGINA BIANCA

### 1. Aspetti istituzionali e normativi.

Il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime è stato costituito nel 1933, nell'ambito delle norme corporative del regime fascista, che davano facoltà alle Organizzazioni sindacali corporativistiche di istituire enti di previdenza ed assistenza a carattere pubblicistico (articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e articolo 36 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130). Con il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 1933 (articolo 20) veniva dunque istituito il Fondo suddetto, che incorporava l'ENAT (Ente nazionale di assistenza per gli addetti alle comunicazioni interne) ed erogava prestazioni previdenziali a favore degli impiegati dipendenti da imprese esercenti attività di spedizioni, spedizionieri doganali, spedizionieri transitari e corrieri, nonché degli impiegati dipendenti da imprese esercenti il trasporto camionistico di cose a mezzo autocarri e trattrici.

Dopo la caduta del regime fascista, il Fondo ebbe assicurata la sua continuità giuridica e funzionale con il decreto legislativo luogotenenziale n. 340 del 1944, che manteneva l'efficacia normativa dei contratti collettivi stipulati in periodo corporativo fino a quando non fossero sostituiti da contratti collettivi successivamente stipulati, in regime di libertà sindacale. Non esisteva, comunque, un riconoscimento giuridico esplicito del Fondo, anche se lo stesso era considerato di fatto come Ente pubblico e manteneva l'obbligatorietà dell'iscrizione e delle prestazioni e la nomina governativa dei suoi organi. Si dubitava pertanto della legittimità della sua esistenza nell'ordinamento post-corporativo; ed i contrasti perdurarono anche dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 237, in base al quale il Fondo è stato dichiarato « necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese », portando al commissariamento dell'Ente a causa della sopravvenuta impossibilità di funzionare degli organi amministrativi (decreto ministeriale 6 agosto 1980).

Il Commissario straordinario è rimasto in carica fino all'aprile 1990, quando con Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1990 è stato nominato il presidente dell'Ente e con decreto del Ministero del lavoro del 26 ottobre 1989 è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione.

Il Fondo ha la sede legale in Roma e la sede amministrativa e operativa in Milano; non esistono sedi od uffici decentrati.

### 1.2. *Categorie assistite.*

Sono iscritti obbligatoriamente al Fondo gli impiegati di imprese esercenti attività di spedizioni, di corriere e delle agenzie marittime.

### 2. *Prestazioni.*

L'Ente provvede solo ed esclusivamente ad erogare una liquidazione in capitale agli iscritti che cessino dall'attività professionale, o ai loro aventi diritto, pari all'ammontare dei versamenti effettuati a nome ed a loro favore, più gli interessi netti maturati, meno le detrazioni previste. Il Fondo non eroga trattamenti pensionistici, né prestazioni assistenziali.

### 3. *Aspetti statistici.*

L'Ente ha, alla data del 31 dicembre 1989, 39.656 iscritti. Le prestazioni erogate durante l'esercizio 1989 si riferiscono a 3.086 conti liquidati per un ammontare complessivo di L. 30.395.455.776, con un importo medio di prestazione di L. 9.849.467, a fronte di contributi incassati nell'anno per un totale di L. 39.880.820.957.

### 4. *Dati di contabilità (in milioni).*

#### 4.1. *Conto economico 1989.*

##### ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 40.933  
Trasferimenti da Stato/Enti pubblici: —  
Redditi da capitale: 18.168  
Altre entrate: 230  
Totale: 59.331

##### USCITE:

Prestazioni istituzionali: 35.790  
Trasferimenti ad Enti pubblici: —  
Spese di gestione: 1.381  
Altre spese: 3.577  
Totale: 40.748  
Saldo: 18.583

#### 4.2. Stato patrimoniale 1989.

##### ATTIVO:

Immobili: 239.148 (ai prezzi storici di acquisto)

Attività finanziarie: 79.552

Altre attività: 22.096

Totale: 340.796

##### PASSIVO:

Riserve tecniche: 1.428

Altre passività: 339.267

Totale: 340.695

Saldo: 101

#### 5. Informazioni sui servizi.

Le prestazioni vengono regolarmente erogate alla scadenza stabilita dallo statuto, ovvero quattro mesi dall'avvenuta risoluzione del rapporto di impiego, sempreché la documentazione richiesta agli interessati sia completa.

Nel caso l'iscritto venga assunto da altra azienda tenuta al versamento dei contributi, la liquidazione non ha più luogo e i nuovi contributi vengono accreditati al precedente conto individuale dell'iscritto.

Il contenzioso è notevole, soprattutto verso aziende che, essendo iscritte nel settore Industria, non ritengono di dover sottostare all'obbligo di versamento dei contributi al fondo. Il parere della magistratura al riguardo non è univoco. L'ammontare dei contributi oggetto di contenzioso al 31 dicembre 1989 era di L. 1.532 milioni.

Per quanto riguarda il personale, la dotazione organica del Fondo è di 18 dipendenti; il personale in servizio al 31 dicembre 1989 risultava però di 14 unità. Sono in corso i concorsi per la copertura dei posti vacanti.

PAGINA BIANCA



FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE  
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

*Relatore:* Sen. Pasquale Perugini.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico  
della seduta del 3 luglio 1990.

PAGINA BIANCA

### *1. Aspetti istituzionali e normativi.*

Il Fondo di previdenza unificato per il personale del Ministero delle finanze è stato istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, che ha disposto l'unificazione in unico Ente di diritto pubblico dei numerosi Fondi di previdenza per il personale medesimo fino ad allora esistenti:

— il Fondo di previdenza a favore del personale periferico delle tasse ed imposte dirette sugli affari, istituito con decreto ministeriale 11 febbraio 1952 e riconosciuto con l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

— il Fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, istituito con regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12;

— il Fondo di previdenza a favore del personale periferico dell'amministrazione delle imposte dirette, istituito con l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

— il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituito con l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

— il Fondo di previdenza per il personale delle dogane, istituito con la legge 12 luglio 1912, n. 812;

— il Fondo di previdenza a favore del personale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, istituito con regio decreto-legge 5 febbraio 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 260.

Il Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione delle prestazioni del Fondo è stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034.

Il Fondo ha sede unica in Roma, presso il Ministero delle finanze.

### *1.2. Categorie assistite.*

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza unificato tutti i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle

finanze già appartenenti ai citati Fondi di previdenza precedentemente esistenti, nonché le altre categorie di personale indicate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211/1981, purché non iscritte ad altri fondi di previdenza alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica medesimo:

1) il personale operaio appartenente al ruolo organico del Corpo della Guardia di Finanza;

2) gli operai del ruolo speciale ad esaurimento di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della Guardia di finanza;

3) gli impiegati e gli operai assunti ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, anche se in servizio presso i comandi ed i reparti del Corpo della Guardia di finanza;

4) il personale operaio per i servizi meccanografici, di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1975, n. 397;

5) gli impiegati assunti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

È altresì iscritto d'ufficio al Fondo, ai sensi dell'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, purché non iscritto ad altri fondi di previdenza alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo, il personale del lotto di cui al regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, nonché il personale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, assegnato al Ministero delle finanze ed inquadrato nel ruolo speciale previsto dallo stesso articolo.

## 2. Prestazioni.

Le entrate del Fondo, in massima parte costituite dai proventi di sanzioni pecuniarie *ex* articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, finanziano le seguenti prestazioni:

a) erogazione di una indennità di fine rapporto agli iscritti quando cessino di far parte per qualsiasi causa del personale del Ministero delle finanze, ovvero ai superstiti degli iscritti deceduti durante il servizio;

b) concessione di una anticipazione sull'indennità medesima, nei casi di grave e documentato bisogno finanziario;

c) erogazione di sovvenzioni, contributi ed altre prestazioni assistenziali nelle misure stabilite annualmente dal Consiglio d'Amministrazione.

Vengono annualmente erogate dalla Cassa due specie di sovvenzioni: *a)* per malattia o per decesso dell'iscritto o dei suoi familiari; *b)* scolastiche e per borse di studio.

### 3. Aspetti statistici.

Alla data del 31 dicembre 1989 il numero degli iscritti al Fondo era di 68.364 unità. Le prestazioni erogate sono state complessivamente 21.160, per una somma pari a L. 77.203 milioni.

### 4. Dati di contabilità (in milioni).

#### 4.1. Conto economico 1989.

##### ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: —  
Trasferimenti da Stato/Enti pubblici: —  
Redditi da capitale: 8.291  
Altre entrate: 94.021 (\*)  
Totale: 102.312

##### USCITE:

Prestazioni istituzionali: 72.926  
Trasferimenti ad Enti pubblici: —  
Spese di gestione: 4.337  
Altre spese: —  
Investimenti: —  
Totale: 77.263  
Saldo: 25.049

---

(\*) Le entrate del Fondo sono determinate da quote di proventi derivanti dall'applicazione di norme tributarie e sanzionatorie.

#### 4.2. Stato patrimoniale 1989.

##### ATTIVO:

Immobili: 4.110 (valutati al costo storico)  
Attività finanziarie: 40  
Altre attività: 421.968  
Totale: 425.118

**PASSIVO:**

Riserve tecniche: —

Debiti con lo Stato: —

Altre voci: 425.118

Totale: 425.118

*5. Informazioni sui servizi resi.*

Per quanto riguarda i tempi medi di erogazione delle prestazioni, la liquidazione degli acconti dell'indennità di fine rapporto viene effettuata entro i termini previsti dal Regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984) di 120 giorni dalla cessazione dal servizio, mentre per le prestazioni assistenziali i tempi di erogazione sono molto rapidi, tanto che la trattazione, nonostante la mole considerevole delle istanze in arrivo, è pressoché aggiornata a data corrente.

Il contenzioso è di limitata entità.

L'organico del Fondo è costituito, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento, da 30 dipendenti, oltre il Segretario, che vengono assegnati al Fondo stesso, su proposta del Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro delle finanze. Attualmente il personale addetto al Fondo è di 24 unità.

**FONDO PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE  
DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI**

*Relatore:* Sen. Carlo Tani.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico  
della seduta del 12 giugno 1990.

PAGINA BIANCA



### *1. Aspetti istituzionali e normativi.*

Il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, con sede unica in Roma, è un ente di diritto pubblico istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quale « fondo avente carattere previdenziale e assistenziale a favore di tutti gli iscritti ».

La legge 4 marzo 1969, n. 88 ha successivamente modificato la citata legge n. 1612 del 1960, stabilendo che il servizio di assistenza sanitaria fosse prestato « da uno degli enti di diritto pubblico che provvedono all'assistenza contro le malattie », con il quale il Fondo veniva autorizzato a stipulare la relativa convenzione, sottoposta all'approvazione dei Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.

Le norme di applicazione delle leggi suddette sono state approvate con il decreto ministeriale 10 marzo 1964 e successivamente modificate con il decreto ministeriale 30 ottobre 1973.

Il Fondo è stato, con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 239, riconosciuto necessario ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1970, n. 70, ed inserito nella categoria I della tabella allegata alla legge medesima.

### *1.2. Categorie assicurate.*

Sono obbligatoriamente iscritti d'ufficio al Fondo tutti gli spedizionieri doganali iscritti nell'Albo professionale nazionale, istituito dall'articolo 4 della citata legge n. 1612/1960.

### *2. Prestazioni.*

Le prestazioni previdenziali erogate dal Fondo sono:

a) pensione ordinaria per gli spedizionieri doganali che ne facciano domanda al compimento del 60° anno di età e con una anzianità di iscrizione al Fondo non inferiore ai 20 anni;

b) pensione di invalidità, a domanda, per gli spedizionieri doganali iscritti al Fondo che, prima di aver conseguito il diritto alla pensione ordinaria, diventino inabili in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale in dipendenza di infortu-

nio o malattia, purché abbiano maturato una anzianità di iscrizione al Fondo non inferiore ai due anni;

c) i trattamenti di reversibilità delle pensioni di cui ai punti precedenti a favore dei superstiti di iscritti deceduti (nella misura del 60 per cento per un superstite, 80 per cento per due superstiti, 100 per cento per tre o più superstiti) ovvero di titolari di pensione ordinaria o di invalidità anch'essi deceduti;

d) indennità di buonuscita per ciascun iscritto all'atto della cancellazione o radiazione dall'albo professionale, commisurata agli anni di iscrizione al Fondo e calcolata in misura doppia allorché l'interessato non consegua alcun diritto alla prestazione previdenziale pensionistica.

La concessione dei trattamenti di cui ai punti a), b) e d) è subordinata alla radiazione o cancellazione dall'albo professionale; le pensioni corrisposte dal Fondo sono cumulabili con altre pensioni di cui gli spedizionieri doganali fruiscano a qualsiasi titolo. Gli importi delle pensioni vengono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT, con decreto ministeriale.

Il Fondo non eroga attualmente prestazioni di natura assistenziale.

### 3. Aspetti statistici.

Nel 1989 il numero degli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale nazionale, e pertanto iscritti d'ufficio al Fondo, risultava di 3.129 unità, di cui 2.980 di sesso maschile e 149 di sesso femminile. Le prestazioni in essere nel 1989 consistevano nella corresponsione di un totale di 1.563 trattamenti pensionistici, di cui 782 pensioni ordinarie (per un importo medio di 1.247.338 lire mensili), 82 pensioni di invalidità (per un importo medio di 962.525 lire mensili) e 699 pensioni di reversibilità (importo medio, 859.636 lire), nonché di 172 indennità di buonuscita (per un importo medio di lire 13.828.297).

Il rapporto iscritti/beneficiari è attestato in ragione dell'1,99 per cento.

### 4. Dati di contabilità (in milioni).

#### 4.1. Conto economico 1989.

##### ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 28.104  
Trasferimenti da Stato/Enti pubblici: —  
Redditi da capitale: 1.082  
Altre entrate: 1.084  
Totale: 30.270

## USCITE:

Prestazioni istituzionali: 22.890  
Trasferimenti ad enti pubblici: 2  
Spese di gestione: 1.069  
Investimenti: —  
Altre spese: 609  
Totale: 24.570  
Saldo: + 5.700

4.2. *Stato patrimoniale 1989.*

## ATTIVO:

Immobili: 17.449 (valutati ai prezzi storici di acquisto aumentati delle spese di manutenzione straordinaria)

Attività finanziarie: 6.932  
Altre attività: 11.434  
Totale: 35.815

## PASSIVO:

Riserve tecniche: 21.159  
Debiti con lo Stato: —  
Altre passività: 9.581  
Totale: 30.740  
Saldo: + 5.075

5. *Informazioni sui servizi resi.*

Il Fondo ha in essere alla fine dell'anno 1989, 1.563 pensioni e 172 indennità di buonuscita.

Nel 1989 sono stati liquidati i seguenti trattamenti: 105 pensioni dirette; 6 pensioni di invalidità; 64 pensioni di reversibilità; 172 indennità di buonuscita.

I tempi medi di erogazione delle prestazioni previdenziali sono di circa 90 giorni, mentre i tempi medi di esecuzione delle riliquidazioni delle prestazioni previdenziali già concesse si aggirano sui 30-35 giorni.

Circa il numero degli addetti, l'attuale pianta organica del Fondo prevede 15 unità lavorative; il personale dipendente in servizio al 31 dicembre 1989 era costituito da 13 unità.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA  
DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA »

(INPGI)

*Relatore:* On. Raffaele Rotiroti.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico  
della seduta del 27 marzo 1990.

PAGINA BIANCA

### *1. Aspetti istituzionali e normativi.*

All'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani — denominato « Giovanni Amendola » in base alla legge n. 1122 del 1955 — è stata riservata la competenza in materia di assicurazioni sociali obbligatorie per i giornalisti con la legge 20 dicembre 1951, n. 1564.

L'Istituto è ente di diritto pubblico, con sede in Roma, classificato di « notevole rilievo » ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1983. Lo Statuto, ai sensi del quale l'Istituto svolge la propria attività sotto la vigilanza del Ministero del lavoro, è stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331.

### *1.2. Categorie assistite.*

Sono beneficiari delle prestazioni previdenziali ed assistenziali gli iscritti all'INPGI, cioè gli iscritti nell'Albo professionisti o nel Registro praticanti tenuti dall'Ordine dei giornalisti, per cui sussista un rapporto di lavoro che comporti l'obbligo del versamento dei contributi assicurativi a norma di legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 del Regolamento dell'Istituto.

### *2. Prestazioni.*

Le principali prestazioni fornite dall'Istituto consistono nei trattamenti di pensione di vecchiaia, di anzianità, invalidità e superstiti.

La pensione di vecchiaia spetta a coloro che abbiano versato 180 contributi mensili ed abbiano compiuto 60 anni, per gli uomini, o 55 anni se donne. In considerazione del carattere della professione e degli specifici rischi connessi al suo esercizio, la pensione di vecchiaia può essere anticipata, per gli uomini, a 55 anni, subordinatamente all'avvenuto versamento di almeno 30 anni di contributi. I pensionati che continuano a lavorare subiscono una detrazione del 50 per cento.

La pensione di anzianità viene corrisposta, indipendentemente dall'età, a chi abbia versato 420 contributi mensili (35 anni).

La pensione di invalidità è concessa subordinatamente all'accertamento della totale e permanente inabilità ad esercitare l'attività professionale e all'intervenuta cessazione della stessa (è richiesto

altresì l'avvenuto versamento di 180 contributi mensili ovvero non meno di 60, dei quali 12 versati nel quinquennio precedente la domanda).

La pensione di reversibilità compete, con talune limitazioni, ai superstiti del pensionato (coniuge, figli minorenni, genitori, fratelli).

La pensione indiretta compete ai superstiti dell'assicurato a favore del quale risultino versati 180 contributi mensili ovvero 60, dei quali almeno 12 nel quinquennio precedente il decesso. I superstiti sono gli stessi previsti per la pensione di reversibilità.

Altre prestazioni obbligatorie corrisposte dall'Istituto sono: gli assegni familiari, di cui risulta beneficiare un modesto numero di iscritti, date le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in relazione al reddito familiare; il trattamento di disoccupazione e il trattamento straordinario di integrazione salariale. L'Istituto eroga anche un trattamento equivalente alla pensione sociale, istituito autonomamente oltre 20 anni fa e disciplinato con norme regolamentari.

Una particolare forma di assicurazione contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali gestita dall'INPGI trova il suo fondamento nel contratto nazionale di lavoro dei giornalisti.

Infine, tra le prestazioni integrative e facoltative erogate dall'Ente figurano: assegni e borse di studio a figli ed orfani di giornalisti, sussidi, assegni *una tantum* a superstiti, forme di credito agevolato previste da norme statutarie e regolamentari, prestiti e mutui ipotecari.

### 3. Aspetti statistici.

Alla data del 31 dicembre 1989 risultavano iscritti all'Istituto in condizioni di assicurati attivi (titolari di rapporto di lavoro subordinato) 7.907 professionisti e 1.449 praticanti, per un totale di 9.356 unità. A questi si aggiungono 1.025 giornalisti attualmente privi di rapporto di lavoro, nonché 2.014 giornalisti in quiescenza, in virtù della conservazione della condizione professionale anche dopo il pensionamento. Il totale degli iscritti ammonta a 12.395 giornalisti, pari al 91,15 per cento degli iscritti all'Ordine, che sono pari a 13.028.

L'Istituto ha corrisposto, nel 1989, 2.509 pensioni di vecchiaia, 51 pensioni di invalidità e 1.262 pensioni ai superstiti, per un totale di 3.822 trattamenti.

L'importo medio delle pensioni è di lire 46.192.000 annui.

L'importo medio corrisposto ai superstiti titolari di pensione è di lire 25.689.000 annue.

Il trattamento equivalente alla pensione sociale, è corrisposto a 48 beneficiari; l'importo medio annuo è di L. 8.097.000 per i trattamenti diretti e di lire 6.826.000 per quelli spettanti ai superstiti.



4. *Dati di contabilità (in milioni).*

4.1. *Conto economico 1989.*

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 215.757  
Trasferimenti da Stato/enti pubblici: 1.449  
Redditi da capitale: 47.415  
Altre entrate: 255.072  
Totale: 519.693

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 138.944  
Trasferimenti ad enti pubblici: 29.693  
Spese di gestione: 11.211  
Investimenti: 451.621  
Altre spese: 13.075  
Totale: 644.544  
Saldo: — 124.851

4.2. *Stato patrimoniale 1989.*

ATTIVO:

Immobili: 347.926 (prezzo storico)  
Attività finanziarie: 294.264  
Crediti verso lo Stato: 1.220  
Altri crediti: 63.760  
Altre attività: 1.298  
Totale: 708.468

PASSIVO:

Riserve tecniche: 534.904  
Debiti con lo Stato: —  
Altri debiti: 173.564  
Totale: 708.468  
Saldo: —

## 5. Informazioni sui servizi.

Il quadro dei servizi resi nel 1989 è il seguente:

PRESTAZIONI E SERVIZI	Pratiche evase
Pensioni IVS . . . . .	161
Supplementi pensione . . . . .	67
Riliquidazione pensione . . . . .	3.850 (*)
Assegni ex combattenti . . . . .	30
Assegni temporanei inabilità . . . . .	4
Liquidazione capitale ai superstiti . . . . .	75
Disoccupazione . . . . .	269
Integrazione salariale . . . . .	35
Trattamento fine rapporto . . . . .	76
Infortunio . . . . .	57
Assegni superinvalidità . . . . .	31
Ricovero in case di riposo . . . . .	8
Borse e assegni di studio . . . . .	689
Sussidi . . . . .	662
Prestiti agevolati . . . . .	980
Mutui ipotecari agevolati . . . . .	123

(\*) Nel 1989 tutte le pensioni sono state riliquidate per l'applicazione di una nuova normativa.

Per quanto riguarda i tempi medi di erogazione delle prestazioni, l'Istituto ha dispensato gli assicurati dal produrre la documentazione che risulti già acquisita dall'Ente, applicando altresì integralmente le norme sull'autocertificazione.

Il tempo medio di liquidazione delle prestazioni pensionistiche è di due mesi dalla data della domanda.

A fronte di una dotazione organica di 292 unità, risultano in servizio, al 31 dicembre 1989, 188 dipendenti.

**CASSA/FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DI:**

**CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE (CARIPLO)**

Relatore: On. Andrea Borruso

**CASSA DI RISPARMIO DI ASTI**

Relatore: Sen. Renzo Antoniazzi

**CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE**

Relatore: On. Riccardo Bruzzani

**CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO**

Relatore: On. Andrea Borruso

**CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E.  
PER LE PROVINCE SICILIANE (SICILCASSA)**

Relatore: Sen. Alcide Angeloni

**CASSA DI RISPARMIO DI TORINO**

Relatore: On. Andrea Borruso

**MONTE DEI PASCHI DI SIENA**

Relatore: On. Andrea Borruso

**ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO**

Relatore: On. Andrea Borruso

Per l'esame delle relazioni cfr. rispettivamente i resoconti stenografici delle sedute del 19 giugno 1990, del 22 maggio 1990, del 12 giugno 1990, del 19 giugno 1990, del 5 giugno 1990, del 12 giugno 1990 e del 5 luglio 1990.

PAGINA BIANCA

*1. Aspetti istituzionali e normativi.*

Gli otto istituti di previdenza in oggetto, che corrispondono a trattamenti pensionistici in favore dei dipendenti di altrettanti istituti di credito di diritto pubblico, hanno caratteristiche tra loro estremamente omogenee. La loro regolamentazione giuridica e le loro funzioni istituzionali si svolgono infatti ai sensi ed in attuazione dell'articolo 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55. Con tale norma, fu data al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la facoltà di esonerare talune aziende di credito (che ai sensi della normativa previdente avevano avanzato conforme domanda di esonero) dall'obbligo di contribuzione previdenziale « comune », presso l'INPS, per i propri dipendenti, purché tali aziende avessero costituito Fondi o Casse autonome di previdenza riservati ai dipendenti dell'istituto, che potessero sostituire l'assicurazione obbligatoria comune, e purché tali istituti (la cui origine derivava per lo più da accordi sindacali) fossero dotati di particolari requisiti giuridici e strutturali.

In ottemperanza a tali requisiti, gli istituti, che erogano trattamenti di carattere previdenziale, sono pertanto « costituiti quali enti morali » (e pertanto, dotati di propria personalità giuridica e di una soggettività del tutto autonoma da quella dell'azienda cui sono riferiti); generalmente la personalità giuridica è conferita col medesimo decreto col quale il Ministro — che esercita compiti di vigilanza su tutti gli istituti — autorizza il regime « sostitutivo ». I bilanci degli istituti di previdenza devono inoltre essere del tutto autonomi da quelli dell'azienda; ma l'azienda è responsabile in solido con l'istituto per tutte le obbligazioni assunte dall'istituto stesso. I trattamenti previdenziali corrisposti non possono essere inferiori a quelli che sarebbero corrisposti, a parità di condizioni, dall'assicurazione « comune »; e norme più specifiche tutelano gli interessi dei lavoratori che si trovano in condizioni particolari, quali coloro che cessano dall'impiego senza aver maturato il diritto ai trattamenti. Gli istituti devono essere amministrati da un Consiglio d'amministrazione composto da rappresentanti dell'azienda datrice di lavoro e (in numero non inferiore ai primi) da rappresentanti del personale, sia in attività che — generalmente — in quiescenza.

Altra disposizione che interessa gli enti gestori di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria è rappresentata dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ove si stabilisce che tali enti debbano redigere piani d'impiego degli avanzi di gestione (con l'indicazione della percentuale da destinare, nei limiti di legge, ad

investimenti immobiliari), da sottoporre all'approvazione dei ministeri del Lavoro, del Tesoro e del Bilancio e programmazione economica.

Altre caratteristiche comuni a tali enti di previdenza (queste, non dipendenti da disposizioni legislative esplicite) sono l'assenza di personale proprio, in quanto il personale necessario viene fornito dagli istituti di credito; nei bilanci degli enti, pertanto, non risultano i relativi oneri. La circostanza, poi, che l'unico soggetto contributivo dell'ente è rappresentato dall'istituto di credito (sia per la quota contributiva direttamente da questo dovuta, sia per quella posta a carico del lavoratore), rende inesistenti le ipotesi di evasione contributiva, o morosità, o dilazione e rateizzazione degli obblighi; tale circostanza rende anche tempestive le liquidazioni dei trattamenti dovuti, la cui corresponsione inizia in genere il mese successivo al collocamento a riposo (ovvero entro 30/45 giorni), mentre casi di maggior ritardo, secondo quanto è fatto presente dagli enti stessi, si riscontrerebbero solo qualora si debba dar luogo a ricongiungimenti tra più istituti con effettuazione di accrediti.

Anche i casi di contenzioso tra l'istituto e gli iscritti (generalmente riferiti a questioni di carattere generale), come quelli tra iscritti e conduttori degli immobili locati, nonché le ipotesi di morosità dei conduttori stessi, risultano di entità comunque non preoccupante.

Si riportano di seguito le caratteristiche peculiari di ciascuno degli enti in esame.

FONDO PER LE PENSIONI AL PERSONALE DELLA CASSA  
DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE (CARIPLO)

*Sede:* Milano.

*Atto formale di riconoscimento:* regio decreto 12 gennaio 1942, n. 56.

*Atti relativi alla normativa interna:* statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1973, n. 1025, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1986, n. 132.

*2. Prestazioni.*

Il Fondo corrisponde prestazioni di carattere previdenziale, dirette, indirette e di reversibilità, secondo la seguente tipologia:

— trattamenti di vecchiaia, in favore dell'iscritto che vanti almeno quindici anni di iscrizione al Fondo ed abbia raggiunto i 60 anni d'età (55 per le donne); il limite d'età può essere il cinquantesimo anno in presenza di un'anzianità contributiva almeno trentennale;

— trattamenti di anzianità, in favore dell'iscritto che vanti almeno 35 anni (30 per le donne) di anzianità contributiva;

— trattamenti di invalidità, in favore dell'iscritto con almeno cinque anni d'anzianità contributiva, o un periodo minore nell'ipotesi in cui l'invalidità dipenda da causa di servizio.

Il trattamento previdenziale spetta anche al dipendente, con anzianità almeno quinquennale, dispensato dall'incarico per motivi di salute, ancorché non giudicato invalido; con anzianità almeno quindicennale, per riduzione d'organico o per trasformazione di servizi.

*3. Aspetti statistici.*

Al 31 dicembre 1989 gli iscritti risultavano 10.523, di cui 3.421 donne e 7.102 uomini.

Le prestazioni in essere risultavano 3.696: 2.268 di vecchiaia e di anzianità (di cui 91 a donne, con un importo medio annuo di lire 32.747.000 per gli uomini e lire 24.102.000 per le donne); 182 di invalidità (di cui 18 a donne, con un importo medio annuo di lire 23.985.000 per gli uomini e 16.679.000 per le donne), e 1.246 a superstiti (di cui 1.146 a donne, con un importo medio annuo di lire 7.137.000 per gli uomini e 15.184.000 per le donne).

#### 4. Dati di contabilità (in milioni).

##### 4.1. Conto economico 1989.

###### ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 168.449

Trasferimenti da Stato o enti: —

Redditi da capitali: 138.259

Altre entrate: 8.071

Totale: 314.779

###### USCITE:

Prestazioni istituzionali: 100.524

Trasferimenti ad enti: 8.368

Spese di gestione: 3.359

Altre spese: 10.372

Totale: 122.623

Saldo: 192.156

##### 4.2. Stato patrimoniale 1989.

###### ATTIVO:

Patrimonio immobiliare: 501.099 (prezzi storici)

Attività finanziarie: 1.040.454 (prezzi d'acquisto)

Altre attività finanziarie: 80.161

Totale: 1.621.714

###### PASSIVO:

Patrimonio immobiliare: 2.443

Altre passività: 35.544

Totale: 37.987

Saldo: 1.583.727



FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE  
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

*Sede:* Asti.

*Atto formale di riconoscimento:* decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1989, n. 654.

*2. Prestazioni.*

Il Fondo corrisponde unicamente trattamenti previdenziali, secondo la seguente tipologia:

— pensioni di vecchiaia, ai dipendenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno d'età (cinquantacinquesimo per le donne), e che vantino almeno quindici anni di effettiva iscrizione e contribuzione al Fondo;

— pensioni di anzianità, di dipendenti che abbiano raggiunto il trentacinquesimo (trentesimo per le donne) anno di contribuzione, ovvero il venticinquesimo, col parere favorevole del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio;

— trattamenti di invalidità, con almeno cinque anni di contribuzione.

Sui predetti trattamenti è prevista la reversibilità.

*3. Aspetti statistici.*

Al 31 dicembre 1989 risultavano iscritti al Fondo 550 dipendenti in attività, dei quali 231 donne, tutti occupati nella provincia di Asti; i beneficiari di trattamenti risultavano 167, dei quali 55 a titolo di reversibilità, 15 di invalidità, 73 di anzianità e 24 di vecchiaia.

Il prelievo contributivo è pari al 20 per cento della retribuzione imponibile, posto per tre quarti a carico dell'azienda e per un quarto a carico del lavoratore; inoltre, una contribuzione straordina-

ria al Fondo, interamente a carico della azienda, può essere disposta in relazione alle risultanze del bilancio tecnico quinquennale (attualmente è disposta nella misura dell'ulteriore 6 per cento delle retribuzioni).

L'importo medio annuo dei trattamenti nel 1989 è pari a circa L. 23.890.000 per la pensione di vecchiaia; L. 38.378.000 per gli uomini e L. 21.272.000 per le donne per la pensione di anzianità; L. 19.590.000 per gli uomini e L. 28.178.000 per le donne per l'invalidità; L. 15.725.000 per gli uomini e L. 18.877.000 per le donne superstiti.

#### 4. Dati di contabilità (in milioni).

##### 4.1. Conto economico 1989.

###### ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 5.254  
Redditi da capitale: 4.365  
Altre entrate: 379  
Totale: 9.998

###### USCITE:

Prestazioni istituzionali: 4.499  
Trasferimenti ad altri enti: 412  
Altre spese: 1.100  
Riserve tecniche: 154  
Totale: 6.165  
Saldo: 3.833

##### 4.2. Stato patrimoniale.

###### ATTIVO:

Patrimonio immobiliare: 7.247  
Patrimonio mobiliare: 41.689  
Altre attività finanziarie: 1.864  
Crediti verso enti: 170  
Totale: 50.970

###### PASSIVO:

Riserve tecniche: 37.755  
Altre passività: 291  
Totale: 38.046  
Saldo: 12.924

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE  
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

*Sede:* Firenze.

*Atto formale di riconoscimento:* decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 439.

*Atti relativi alla normativa interna:* statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, n. 468, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986, n. 1016.

2. *Prestazioni.*

Il Fondo corrisponde i seguenti trattamenti previdenziali:

— pensioni di vecchiaia, al compimento del sessantesimo anno d'età (cinquantacinquesimo per le donne), all'iscritto che possa vantare almeno cinque anni di effettiva contribuzione;

— pensioni di anzianità, all'iscritto che vanti almeno 35 anni (30 per le donne) di iscrizione al Fondo;

— pensioni di invalidità, all'iscritto permanentemente invalido al lavoro, ovvero esonerato per malattia dal servizio, che vanti almeno cinque anni di effettiva contribuzione; si prescinde da tale ultimo requisito qualora l'invalidità derivi da causa di servizio.

I trattamenti sono corrisposti anche ai superstiti, alle seguenti condizioni: 60 per cento al coniuge; 20 per cento a ciascun figlio (40 per cento se non concorre col coniuge) minorenni, o inabile, o studente infraventiseienne, elevabile al 75 per cento se unico superstite è un figlio minorenni; 15 per cento a ciascun genitore, in mancanza di altri aventi diritto; 15 per cento a ciascun fratello non coniugato ed a carico, in mancanza di tutti gli altri aventi diritto. Devono, inoltre, comunque essere compresi tra il minimo del 60 per cento — esclusi i casi ove beneficiari siano genitori o fratelli — ed il massimo del 100 per cento del trattamento diretto.

### 3. Aspetti statistici.

Al 31 dicembre 1989 gli iscritti in attività risultavano 3.195, ed i titolari di trattamenti pensionistici 793, dei quali 290 a titolo di reversibilità e 5 di invalidità.

Il prelievo contributivo è pari al 22 per cento della retribuzione pensionabile, di cui il 14,85 per cento grava sull'azienda ed il restante 7,15 per cento sul dipendente; la percentuale può essere variata (con accordo sindacale ed approvazione del Ministero) in relazione alle risultanze del bilancio tecnico quadriennale.

### 4. Dati di contabilità (in milioni).

#### 4.1. Conto economico 1989.

##### ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 28.371  
Trasferimenti da enti: 143  
Redditi da capitale: 28.550  
Altre entrate: 132  
Totale: 57.196

##### USCITE:

Prestazioni istituzionali: 18.656  
Trasferimenti ad enti: 3.566  
Spese di gestione: 1.729  
Altre spese: 2.127  
Totale: 26.080

Saldo: 31.114

#### 4.2. Stato patrimoniale 1989.

##### ATTIVO:

Patrimonio immobiliare: 56.885  
Attività finanziarie: 179.115  
Crediti diversi: 9.086  
Altre attività: 10.478  
Totale: 255.564

##### PASSIVO:

Riserve tecniche: 163.101  
Debiti con istituti di credito: 60  
Altri debiti: 8.780  
Altre passività: 2.009  
Totale: 173.950

Saldo: 81.614

CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE  
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

*Sede:* Padova.

*Atto formale di riconoscimento:* regio decreto 23 dicembre 1937, n. 2329.

*Atti relativi alla normativa interna:* statuto vigente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, n. 263.

*Composizione del Consiglio d'amministrazione:* sei membri, dei quali tre sono rappresentanti dell'azienda (precisamente, il suo presidente e due membri del comitato di gestione), due sono eletti dagli iscritti in attività di servizio, ed uno dai pensionati. Il presidente è eletto tra i tre membri che rappresentano l'azienda, ed il suo vice tra i rappresentanti degli iscritti.

*Composizione del collegio sindacale:* tre membri, dei quali uno nominato dal Ministero, che assume le funzioni di presidente, uno dall'azienda nella persona del suo ragioniere capo, ed uno eletto dagli iscritti.

*2. Prestazioni.*

La Cassa eroga esclusivamente trattamenti previdenziali, diretti, indiretti e di reversibilità, secondo le seguenti tipologie:

— pensioni di vecchiaia, all'iscritto che vanti almeno quindici anni di iscrizione alla Cassa ed abbia compiuto i 60 anni (55 per le donne), ovvero vanti almeno 30 anni di iscrizione (ridotti a 25 se in possesso di laurea, quale requisito richiesto per l'assunzione dell'impiego), ed abbia compiuto i 51 anni;

— pensioni di anzianità, agli iscritti che vantino almeno 35 anni di iscrizione alla Cassa (30 per le donne); i dipendenti ai quali sia espressamente richiesto il possesso di una laurea beneficiano di una riduzione di 5 anni di tali periodi;

— pensioni di invalidità, all'iscritto che abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione alla Cassa; se l'invalidità dipende da causa di servizio, si prescinde anche da tale requisito minimo, ed il trattamento corrisposto è pari al massimo raggiungibile. In ogni caso, inoltre, l'iscritto beneficia di aumenti convenzionali di anzianità, diversamente calcolati.

Trattamenti pensionistici sono pure previsti, in favore degli iscritti che vantino almeno vent'anni di anzianità contributiva, per le ipotesi di riduzione di personale, trasformazione dei servizi o dispensa dall'impiego.

Il prelievo contributivo è pari al 30 per cento della retribuzione pensionabile, di cui 26,842 per cento a carico della Cassa di Risparmio e 3,158 per cento a carico degli iscritti. Tale aliquota può essere variata, in relazione alle risultanze dei bilanci tecnici, dal Consiglio d'amministrazione dell'ente, fino ad un massimo del 38 per cento.

### 3. Aspetti statistici.

Al 31 dicembre 1989 gli iscritti alla Cassa in attività risultavano essere pari a 2.274, ed i pensionati 632, dei quali 420 diretti, 189 a titolo di reversibilità e 23 a titolo di invalidità. Il rapporto iscritti-beneficiari, pari a 3,6, risulta costante da 15 anni.

Gli importi medi del 1989 erano pari a 22.000.000 per l'invalidità, 33,6 milioni per la vecchiaia, 30,7 milioni per l'anzianità, 23,6 per i superstiti.

### 4. Dati di contabilità (in milioni).

#### 4.1. Conto economico 1989.

##### ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 27.322  
Trasferimenti da altri enti: 256  
Redditi da capitale: 13.715  
Altre attività finanziarie: 1.015  
Altre entrate: 332  
Totale: 42.640

##### USCITE:

Prestazioni istituzionali: 18.652  
Trasferimenti ad altri enti: 1.951  
Spese di gestione: 440  
Altre spese: 512  
Totale: 21.555

Saldo: 21.085

*4.2. Stato patrimoniale 1989.***ATTIVO:**

Patrimonio immobiliare: 29.178 (costo storico)

Attività finanziarie: 117.225

Altre attività finanziarie: 16.844

Altre attività: 12.701

Totale: 175.948

**PASSIVO:**

Riserve tecniche: 184.592

Altri debiti: 2.182

Totale: 186.774

Saldo: — 10.826

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA CENTRALE  
DI RISPARMIO V.E. PER LE PROVINCE SICILIANE (SICILCASSA)

*Sede:* Palermo.

*Atto formale di riconoscimento:* decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1970, n. 550

*Atti relativi alla normativa interna:* statuto approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 550/70 citato, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, n. 1136 e, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989.

2. *Prestazioni.*

Il Fondo corrisponde unicamente trattamenti previdenziali, diretti, indiretti e di reversibilità, secondo la tipologia qui descritta:

— trattamenti di vecchiaia, al raggiungimento del sessantesimo anno d'età (cinquantacinquesimo per le donne), in favore dell'iscritto che vanti almeno 15 anni di anzianità contributiva (10 per i ciechi);

— trattamenti di anzianità, in favore dell'iscritto che vanti almeno 35 anni di anzianità contributiva (30 per le donne);

— trattamenti di invalidità, all'iscritto invalido che vanti almeno 5 anni di anzianità contributiva; se l'invalidità dipende da causa di servizio si prescinde anche da tale requisito, e l'ammontare del trattamento è commisurato comunque al massimo degli anni d'iscrizione al Fondo che il dipendente avrebbe potuto conseguire.

Se l'iscritto viene esonerato dal servizio per motivi di salute, un trattamento pensionistico è corrisposto in presenza di almeno 15 anni di anzianità contributiva; se la cessazione deriva da dimissioni volontarie, destituzione o dispensa tale requisito è elevato a 20 anni.



### 3. Aspetti statistici.

Al 31 dicembre 1989 gli iscritti al fondo in attività di servizio risultavano 4.141 (dei quali, 836 donne), ed i beneficiari di trattamenti 2.390 (dei quali, 74 di invalidità e 824 di reversibilità o indirette), con un rapporto del 57,7 per cento.

Il prelievo contributivo è pari al 44,47 per cento della retribuzione, corrisposto per il 37,32 per cento a carico dell'azienda, e per il 7,15 per cento a carico del lavoratore. L'importo medio annuo erogato risultava pari a circa L. 25.400.000, per un totale vicino ai 61 miliardi di lire.

### 4. Dati di contabilità (in milioni).

#### 4.1. Conto economico 1989.

##### ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 75.267

Trasferimenti da Stato o enti: 84

Redditi da capitale: 38.540

Disinvestimenti: 30.370

Altre attività finanziarie: 7.824

Altre entrate: 155

Totale: 152.240

##### USCITE:

Prestazioni istituzionali: 60.821

Trasferimenti ad enti: 3.635

Altre passività: 5.933

Investimenti: 80.394

Totale: 150.783

Saldo: 1.457

#### 4.2. Stato patrimoniale 1989.

##### ATTIVO:

Patrimonio immobiliare: 155.190 (costo storico maggiorato della manutenzione)

Patrimonio mobiliare: 263.521

Altre attività finanziarie: 65.786

Altre attività: 35.111

Totale: 519.608

**PASSIVO:**

Riserve: 513.316

Debiti con lo Stato: 3.509

Altri debiti: 3.039

Totale: 519.864

Saldo: — 256

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE  
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

*Sede:* Torino.

*Atto formale di riconoscimento:* decreto ministeriale 2 settembre 1960; l'istituzione del Fondo trae peraltro origine da un accordo sindacale del 7 settembre 1951.

*Atti relativi alla normativa interna:* statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973, n. 469.

2. *Prestazioni.*

Il Fondo corrisponde i seguenti trattamenti previdenziali, diretti, indiretti e di reversibilità, così descrivibili:

— pensioni di vecchiaia, al compimento del sessantesimo anno d'età (cinquantacinquesimo per le donne), all'iscritto che vanti almeno 15 anni di anzianità contributiva;

— pensioni di anzianità, nei confronti degli iscritti al Fondo che vantino un'anzianità di almeno trentacinque anni (trenta per le donne); trattamenti sono pure corrisposti a dipendenti che vantino un'anzianità contributiva effettiva di almeno vent'anni;

— trattamenti di invalidità, all'iscritto che veda ridotta almeno della metà la propria capacità « di guadagno in occupazioni confacenti alle attitudini ».

Sono previste pensioni indirette e di reversibilità secondo le norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria comune, nonché la ricostituzione della posizione assicurativa presso l'INPS dell'iscritto che cessi dall'iscrizione al Fondo senza avere diritto al trattamento, ovvero (se la cessazione avviene per decesso, senza diritto a pensione per i superstiti da parte dell'INPS), la corresponsione ai superstiti della riserva matematica maturata.

### 3. Aspetti statistici.

Al 31 dicembre 1989 gli iscritti al Fondo in attività di servizio risultavano 4.451, ed i pensionati 1.254 (con un rapporto, rispetto agli attivi, del 28,2 per cento), dei quali 273 a titolo di reversibilità o indiretti; l'importo medio annuo delle prestazioni è pari a L. 30.400.000 nel 1989. Il prelievo contributivo è pari al 22 per cento della retribuzione (il 4 per cento è a carico del lavoratore), e comunque non può essere inferiore al « premio medio quinquennale » — determinato con metodi attuariali — « di copertura dei valori capitali delle pensioni »: qualora tale misura superi il 22 per cento della retribuzione si dà luogo ad un aumento della contribuzione per coprire l'eccedenza, sostenuto per il 75 per cento dall'azienda e per il resto dall'iscritto. A partire dall'esercizio 1990 è previsto un adeguamento, con un contributo straordinario del 16,40 per cento, con un importo complessivo del 38,40 per cento.

### 4. Dati di contabilità (in milioni).

#### 4.1. Conto economico 1989.

##### ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 40.682  
Trasferimenti da altri enti: 241  
Redditi da capitale: 25.090  
Altre attività finanziarie: 1.301  
Altre entrate: 528  
Totale: 67.842

##### SPESE:

Prestazioni istituzionali: 47.880  
Trasferimenti ad enti: 4.363  
Spese di gestione: 773  
Altre spese: 1.895  
Totale: 54.911  
  
Saldo: 12.929

#### 4.2. Stato patrimoniale 1989.

##### ATTIVO:

Patrimonio immobiliare: 49.108  
Attività finanziarie: 227.654

Altre attività finanziarie: 5.321

Crediti verso lo Stato: 685

Crediti verso altri enti: 6.068

Altre attività: 14.325

Disavanzo prec. esercizi: 32.833

Totale: 335.994

**PASSIVO:**

Debiti con lo Stato: 1.882

Altre debiti: 7.467

Altre passività: 4.312

Riserve tecniche: 442.200

Totale: 455.860

Saldo: — 119.866

## CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA

*Sede:* Siena, con taluni uffici periferici nelle località ove si trova la maggiore concentrazione di immobili posseduti dall'Istituto.

*Atto formale di riconoscimento:* decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, n. 930.

### 2. *Prestazioni.*

La Cassa corrisponde unicamente trattamenti previdenziali, diretti, indiretti e di reversibilità, secondo la tipologia qui descritta:

— pensioni di vecchiaia, al compimento del sessantesimo anno d'età (cinquantacinquesimo per le donne), e con un'anzianità contributiva di almeno quindici anni;

— pensioni d'anzianità, all'iscritto che vanti almeno quaranta anni di anzianità contributiva (a richiesta il trattamento può essere erogato a chi vanti 35 anni di anzianità, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153);

— trattamenti pensionistici in favore dell'iscritto che vanti almeno vent'anni di anzianità contributiva, esonerato dall'impiego su iniziativa dell'azienda per motivi non disciplinari; se l'esonero avviene per motivi di salute (decorso il periodo durante il quale il posto viene conservato), ovvero se il rapporto di lavoro è risolto per invalidità del prestatore, l'anzianità contributiva richiesta è di cinque anni; si prescinde anche dal requisito del periodo minimo se l'invalidità è dovuta a causa di servizio;

— trattamenti pensionistici di reversibilità;

— liquidazione in capitale, quando l'iscritto non abbia maturato diritto a pensione.

### 3. *Aspetti statistici.*

Al 31 dicembre 1989 gli iscritti alla Cassa risultavano essere pari a 9.862 (dei quali, 2.767 donne), ed i beneficiari dei trattamenti

1.708, con un rapporto percentuale tra iscritti e beneficiari pari al 17,3 per cento.

Il prelievo contributivo è commisurato alla retribuzione del dipendente; esso grava sull'iscritto in percentuale pari a quella dell'assicurazione generale obbligatoria (attualmente il 7,29 per cento), e sul datore di lavoro nella misura determinata ogni quinquennio, con metodi attuariali e con l'approvazione del Ministero del Lavoro, ai fini di mantenere un adeguato equilibrio della gestione. Attualmente tale percentuale è pari al 14,6 per cento della retribuzione imponibile.

Dei 1.708 trattamenti corrisposti, 605 sono a titolo di pensione indiretta o di reversibilità; 1.477 sono superiori al minimo. L'importo medio delle prestazioni è pari a L. 27.500.000 annue, ed il totale erogato nel 1989 supera i 47 miliardi di lire.

#### 4. Dati di contabilità (in milioni).

##### 4.1. Conto economico 1989.

###### ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 61.178  
Trasferimenti da Stato o enti: —  
Redditi da capitale: 82.071  
Altre entrate: 39  
Totale: 143.288

###### USCITE:

Prestazioni istituzionali: 47.469  
Trasferimenti ad enti: 22.734  
Acquisto beni e servizi: 3.140  
Altre passività: 4.616  
Totale: 77.959

Saldo: 65.327

##### 4.2. Stato patrimoniale 1989.

###### ATTIVO:

Patrimonio immobiliare: 186.461  
Attività finanziarie: 682.106  
Crediti diversi: 20.497  
Altre attività finanziarie: 35.334  
Totale: 924.399

###### PASSIVO:

Riserve tecniche: 880.040  
Altre passività: 44.358  
Totale: 924.399

Saldo: —

CASSA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE  
DELL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

SEDE: Torino, sede unica.

*Atto formale di riconoscimento:* decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1434.

*Atti relativi alla normativa interna:* statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1973 e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, 13 aprile 1987 e 12 luglio 1989.

2. *Prestazioni.*

La Cassa corrisponde unicamente trattamenti previdenziali, secondo la seguente tipologia:

— pensioni qualificabili di vecchiaia, in favore dell'iscritto che abbia compiuto 55 anni d'età e vanti almeno 10 anni d'anzianità contributiva;

— pensioni di anzianità, in favore dell'iscritto che abbia prestato servizio per un trentennio e vanti almeno 10 anni di contribuzione utile. In passato, nei confronti del personale femminile che ne facesse richiesta era disposto il collocamento a riposo dopo almeno 20 anni di servizio utile ai fini pensionistici; attualmente il beneficio è limitato alle dipendenti assunte precedentemente al luglio 1986, per le quali può essere inoltre soggetto a talune limitazioni in relazione all'anzianità di servizio;

— pensioni di invalidità, in favore dell'iscritto con almeno cinque anni di anzianità contributiva che sia riconosciuto inabile al lavoro a causa di malattia o infortunio.

La reversibilità dei trattamenti è consentita, oltre che nel caso di decesso del titolare di pensione diretta, anche in favore dei familiari del dipendente deceduto in attività, purché con almeno



cinque anni di anzianità contributiva ovvero — se il decesso è dovuto a causa di servizio — purché si trovi nelle condizioni previste dalla legislazione sull'assicurazione comune.

### 3. Aspetti statistici.

Al 31 dicembre 1989 gli iscritti alla Cassa in attività di servizio risultavano pari a 12.263, ed i beneficiari dei trattamenti 1.950 (di questi, 500 sono erogati a superstiti), con un rapporto tra iscritti e beneficiari pari a 6,3.

Il prelievo contributivo è stabilito nelle misure del 2,6 per cento (per i commessi e gli impiegati) e il 3,25 per cento (per i funzionari e i dirigenti) delle voci di retribuzione fissa, esclusa l'indennità di rischio, per la quota a carico del lavoratore; le quote a carico dell'azienda sono rispettivamente del 10,4 e 9,75 per cento.

L'importo medio delle prestazioni fornite è pari a L. 33.700.000.

### 4. Dati di contabilità (in milioni).

#### 4.1. Conto economico 1989.

##### ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 93.530  
Trasferimenti da Stato o enti: 575  
Redditi da capitale: 86.313  
Altre entrate: 1.268  
Totale: 181.686

##### USCITE:

Prestazioni istituzionali: 65.759  
Trasferimenti ad enti: 18.606  
Acquisto di beni e servizi: 1.937  
Altre passività: 9.128  
Totale: 95.430  
Saldo: 86.256

#### Stato patrimoniale 1989.

##### ATTIVO:

Patrimonio immobiliare (valore storico): 192.977  
Attività finanziarie: 610.960

Crediti con lo Stato: 8.315  
Crediti diversi: 42.789  
Altre attività finanziarie: 35.121  
Disponibilità liquide: 1.552  
Totale: 892.214

**PASSIVO:**

Imposte e tasse: 9.022  
Altre passività: 20.376  
Totale: 29.398  
  
Saldo: 862.816

*5. Informazioni sui servizi.*

In difformità rispetto a quanto generalmente avviene per gli enti di previdenza degli istituti di credito, la Cassa ha effettuato talune rateizzazioni contributive (per un importo di circa 200 milioni di lire), ai sensi della legge n. 363 del 1984, in relazione ai residenti in zone colpite dagli eventi sismici della primavera 1984; il recupero di tali contributi dovrebbe essersi concluso col 1990.

**BANCO DI NAPOLI E BANCO DI SICILIA**

*Relatore:* On. Andrea Borruso.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico  
della seduta del 3 luglio 1990.

PAGINA BIANCA

### *1. Aspetti istituzionali e normativi.*

La gestione dei trattamenti previdenziali corrisposti al personale dipendente dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia presenta caratteristiche del tutto peculiari, in conseguenza della particolare configurazione giuridica dei due istituti di credito — istituti di diritto pubblico — la cui disciplina ha radici pubblicistiche storicamente molto antiche, anche in relazione ai ruoli svolti nell'Italia preunitaria.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 11 dell'allegato T all'articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, la cui legittimità costituzionale è stata confermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 13 gennaio 1986, i due istituti sono infatti esclusi dall'obbligo di assicurazione generale previdenziale in favore dei loro dipendenti che sono parificati, in questo e nella regolamentazione generale dello status previdenziale, agli impiegati dello Stato. L'intera gestione previdenziale è amministrata direttamente dalle aziende interessate, anziché — come avviene per altri istituti di credito — da enti appositi, aventi un patrimonio ed una personalità giuridica distinti da quelli dell'azienda. Non trova applicazione, quindi, la disposizione di cui all'articolo 15 della legge n. 55 del 1958, più volte menzionata in riferimento ad altri enti; le aziende di credito erogano direttamente i trattamenti previdenziali previsti dalla normativa statale e da quella interna, con appostazioni a carico del bilancio degli enti stessi, ed a cura — in linea di massima — di strutture amministrative incardinate tra quelle che gestiscono gli affari del personale in attività di servizio.

Per ciò che concerne altri aspetti caratteristici delle gestioni, quali personale, rateizzazioni contributive, evasione ed elusione contributiva, ed altri, sono da riferirsi anche ai due Banchi le considerazioni generali svolte per la generalità degli enti gestori di forme di previdenza in favore dei dipendenti di istituti bancari, con la particolare precisazione — per ciò che concerne il Banco di Napoli — dell'esistenza di un contenzioso tra il Banco ed i pensionati alquanto superiore alla media per numero di cause, che verte principalmente sulla legittimità di una delibera dell'Istituto, adottata nel 1978 in riferimento alle leggi n. 177 del 1976 e n. 843 del 1978, con la quale fu limitato l'adeguamento automatico dei trattamenti alle retribuzioni dei dipendenti in attività.

Nell'esposizione dei dati caratteristici di tali gestioni previdenziali si terrà conto di queste particolarità: in tale ottica, si ritiene di

non fornire il consueto quadro riepilogativo dei dati contabili e patrimoniali, dal momento che il patrimonio posseduto dalle aziende dovrebbe essere riferito all'intera attività istituzionale, e non alla sola corresponsione di trattamenti previdenziali (esso peraltro vale, secondo le regole comuni di diritto civile, come garanzia generica di tutte le obbligazioni facenti capo all'azienda); e dal momento che ulteriori dati relativi all'amministrazione dei trattamenti previdenziali, oltre a quelli forniti, risulterebbero non comparabili con quelli concernenti altre gestioni.

## BANCO DI NAPOLI

### 2. Prestazioni.

Ai dipendenti del Banco sono erogati i trattamenti qui descritti:

— pensione di vecchiaia, al dipendente che vanti almeno 15 anni di servizio, ed abbia compiuto il sessantacinquesimo anno d'età;

— pensioni d'anzianità, al dipendente che vanti almeno 20 anni di servizio;

— pensione di invalidità, in favore del dipendente che abbia maturato almeno 15 anni di servizio.

I tre trattamenti sopradescritti sono erogati ai sensi degli articoli 42 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, nonché dell'articolo 102 del regolamento per il personale (ove non diversamente specificato), e sono qualificati come pensione ordinaria: sono reversibili nei confronti del coniuge (non separato con addebito), dei figli minori o maggiorenni invalidi, dei genitori inabili, e, in mancanza di altri aventi diritto, dei fratelli minori o maggiorenni invalidi. L'aliquota di reversibilità varia dal 50 al 75 per cento, in relazione al numero ed al grado di parentela degli aventi diritto. Sono inoltre corrisposti i seguenti trattamenti:

— pensione « privilegiata », anch'essa reversibile, in favore del dipendente colpito da infermità o lesione dipendente da causa di servizio (ascrivibile ad una delle categorie contemplate dalla legge n. 313 del 1968);

— indennità *una tantum* in favore di chi cessa dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione; qualora l'avente diritto abbia prestato servizio per almeno cinque anni, è corrisposto — in luogo dell'indennità — un « assegno speciale di pensione »;

— assegno mensile per carichi di famiglia, liquidato ai titolari di pensione con i medesimi criteri adottati per i pensionati dello Stato.

### 3. Aspetti statistici.

Alla data del 31 dicembre 1989 i dipendenti del Banco in servizio risultavano 12.394; i beneficiari di trattamenti pensionistici 7.288: il rapporto tra i due dati risulta pari a 1,7 per cento.

Il prelievo contributivo è stabilito nella misura del 6,75 per cento della retribuzione pensionabile a carico del dipendente (solo su alcune voci della retribuzione dei dirigenti è prevista una percentuale maggiore del 15 per cento).

Per la copertura degli oneri connessi alle pensioni in godimento si provvede ad effettuare accantonamenti annui, dimensionati in modo da mantenere l'equilibrio finanziario, in base al principio della capitalizzazione. L'ammontare medio lordo dei trattamenti è stato pari, nel 1989, a L. 36.300.000.

## BANCO DI SICILIA

### 2. Prestazioni.

— Pensioni di vecchiaia, al dipendente che vanti almeno 20 anni di servizio e abbia raggiunto i limiti d'età previsti dalla normativa per gli impiegati statali;

— pensione di anzianità, ai dipendenti che abbiano maturato almeno 25 anni di servizio effettivo (20 anni nell'ipotesi di lavoratrici con prole);

— trattamenti di invalidità, al dipendente con almeno vent'anni di servizio.

Tali trattamenti sono reversibili alle medesime condizioni illustrate nella sezione relativa al Banco di Napoli.

Il Banco eroga inoltre un'indennità *una tantum* al dipendente che cessi dal servizio senza aver maturato diritto a pensione, ovvero — in caso di decesso del dipendente che abbia prestato servizio per almeno cinque anni — un assegno speciale di pensione ai superstiti. È pure corrisposto dall'amministrazione del Banco l'assegno mensile per carichi di famiglia ai pensionati.

### 3. Aspetti statistici.

Al 1° giugno 1990 i dipendenti del Banco in attività di servizio risultavano 8.580 (oltre a circa 350 dipendenti non di ruolo per i quali il Banco provvede a costituire posizioni assicurative presso l'AGO secondo le norme di diritto comune), ed i titolari di trattamenti 4.700, dei quali 1.480 a titolo di reversibilità.

Il Banco stanziava annualmente una somma destinata ad integrare le apposite poste di bilancio nel senso di costituire una riserva matematica di equilibrio, soggetta a periodica variazione in dipendenza delle prospettive attuariali riscontrate. Tenuto conto degli accantonamenti effettuati dal Banco, la percentuale di contribuzione per l'esercizio 1989 è risultata pari al 45,86 per cento della base pensionabile; correlativamente sui lavoratori grava un contributo pari al 7,15 per cento (alcune voci della retribuzione dei dirigenti sono assoggettate ad un'aliquota superiore del 10 per cento). L'ammontare della contribuzione per il 1989 è risultato pari a 205.020 milioni; l'importo delle prestazioni pari a 177.596 milioni.

L'importo medio annuo dei trattamenti erogati è pari a circa L. 39.150.000.



ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E MUTUALITÀ  
TRA I MAGISTRATI ITALIANI « FRANCESCO ACAMPORA »

*Relatore:* On. Riccardo Bruzzani.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico  
della seduta del 19 giugno 1990.

PAGINA BIANCA

### *1. Aspetti istituzionali e normativi.*

L'Istituto, che ha sede in Roma presso la Corte di cassazione, è un organismo dotato di personalità giuridica ai sensi del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598 (convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473), che ne ha approvato la costituzione; si ritiene, in virtù del disposto dell'articolo 4 della norma citata, che esso abbia natura giuridica di fondazione.

Scopi istituzionali dell'Ente sono quelli di provvedere all'erogazione di trattamenti assistenziali.

L'Istituto è presieduto di diritto dal primo presidente della Corte di cassazione, ed amministrato da un Consiglio centrale composto da alti magistrati svolgenti funzioni presso la Cassazione, la Corte d'appello ed il Tribunale di Roma.

Il controllo amministrativo sull'attività dell'Istituto è affidato al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 31 del decreto ministeriale 24 dicembre 1919 citato, ove si menzionano in proposito compiti di « alta vigilanza ».

### *1.2. Categorie assistite.*

Sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto tutti i magistrati in attività di servizio, che ne sono « membri », secondo il disposto dell'articolo 2 del decreto ministeriale 24 dicembre 1919, ivi compresi quelli collocati a disposizione o in aspettativa o applicati presso ministeri.

### *2. Prestazioni.*

Ai sensi dell'articolo 3 del citato regio decreto-legge n. 1598 del 1919, l'ente provvede a « bisogni urgenti » dei magistrati e dei loro familiari, cagionati da calamità pubbliche o vicende personali, con particolare riguardo all'educazione ed all'istruzione dei figli minori di magistrato deceduto o ritiratosi dal servizio senza diritto a pensione. Tale norma prevede inoltre che, una volta soddisfatti tali fini, si provveda « ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere a vantaggio dei magistrati e delle loro famiglie ». In effetti, l'ente contribuisce all'educazione di orfani di magistrati, eroga sussidi scolastici a orfani o figli di magistrati, sussidi alle

vedove prive di diritto a pensione di reversibilità, contributi per le spese funerarie, o per bisogni urgenti, commisurate alle disponibilità dell'istituto ed alla situazione economica dei beneficiari. Vengono inoltre corrisposti premi ad autori di monografie giuridiche, ai primi classificati nei concorsi per la carriera di magistratura, e in altre ipotesi.

L'erogazione di tali prestazioni ha carattere discrezionale.

Non sono erogate prestazioni pensionistiche o di buona uscita.

### 3. Aspetti statistici.

I magistrati in attività risultano essere circa 7 mila e tale cifra corrisponde al numero degli iscritti all'Istituto, giacché, come già detto, l'iscrizione è obbligatoria.

### 4. Dati di contabilità (in milioni).

#### 4.1. Conto economico 1989.

##### ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 1.211

Trasferimento da Stato/Enti pubblici: —

Redditi da capitale: 429

Totale: 1.640

##### USCITE:

Prestazioni istituzionali: 1.375

Spese di gestione: 26

Altre spese: 58

Totale: 1.459

Saldo: 181

#### 4.2. Stato patrimoniale 1989.

Non vi è patrimonio immobiliare. Il saldo patrimoniale consiste unicamente in titoli di Stato ed in depositi in conti correnti bancari e postali, che al 31 dicembre 1989 ammontavano rispettivamente a 2.209 milioni e a 2.401 milioni, per un totale di 4.610 milioni.

### 5. Informazioni sui servizi.

Il numero complessivo delle prestazioni nel 1989 è stato pari a 1.003, per un importo di L. 1.375 milioni, di cui: 757 milioni per

sussidi in genere; 308 milioni per sussidi scolastici a figli di magistrati; 55 milioni per sussidi scolastici ad orfani di magistrati; 49 milioni per contributi a spese funerarie; 4 milioni per contributi a spese di nuzialità; 194 milioni a vedove senza pensione; 8 milioni per premi.

Le prestazioni assistenziali sono erogate immediatamente dopo le deliberazioni del Consiglio centrale, che si riunisce di regola ogni trimestre.

Non si sono verificate fattispecie oggetto di contestazione.

Il personale retribuito è costituito da un cancelliere ed un commesso, ambedue in pensione. I magistrati addetti alla Segreteria prestano la loro opera gratuitamente.

I due locali sede dell'ufficio sono concessi in uso gratuito dalla Commissione per la manutenzione del Palazzo di Giustizia.

PAGINA BIANCA

**CASSA UFFICIALI AERONAUTICA MILITARE**

*Relatore:* Sen. Renzo Antoniazzi.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico  
della seduta del 22 maggio 1990.

PAGINA BIANCA



### *1. Aspetti istituzionali e normativi.*

La Cassa ufficiali dell'Aeronautica è una persona giuridica di diritto pubblico istituita con legge 4 gennaio 1937, n. 35, e sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa.

Compito principale della Cassa è quello di corrispondere una indennità supplementare agli ufficiali che cessano dal servizio con almeno sei anni di contribuzione e con diritto a pensione.

### *1.2. Categorie assistite.*

Alla Cassa sono iscritti gli ufficiali dell'Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo e quelli immessi nel ruolo ad esaurimento.

### *2. Prestazioni.*

La Cassa eroga l'indennità supplementare agli ufficiali che cessino dal servizio nelle condizioni sopracitate; la misura dell'indennità, così come modificata dalla legge 5 luglio 1965, n. 814, è pari al 2 per cento dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito nel servizio permanente, moltiplicato per gli anni di iscrizione. La misura del contributo è pari al 2 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo. Con decreto del Ministro della difesa in data 6 giugno 1990 è stato disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1990, anche la tredicesima mensilità sia assoggettata al contributo obbligatorio e che nel calcolo dell'indennità supplementare siano inclusi tanti decimi della tredicesima mensilità quanti sono stati gli anni di versamento dei contributi.

Ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 154, l'indennità supplementare non è soggetta a tassazione IRPEF; infine, è da notare che l'indennità stessa è calcolata, per le cessazioni dal servizio successive al 7 aprile 1977, sull'ultimo stipendio percepito nel grado rivestito prima del conseguimento dell'eventuale « promozione alla vigilia ».

L'articolo 5 della legge n. 35 del 1937 prevede che la Cassa conceda prestiti agli iscritti; le limitate disponibilità finanziarie fanno sì che ciò avvenga solamente in presenza di comprovate, gravi malattie del nucleo familiare dell'iscritto e per altri casi di effettiva, grave necessità. L'importo massimo dei prestiti è di L. 7.000.000.

### 3. Aspetti statistici.

Al 31 dicembre 1989 gli ufficiali iscritti alla Cassa erano 7.463, di cui 4.862 in servizio permanente effettivo e 2.601 del ruolo ad esaurimento.

### 4. Dati di contabilità (in milioni).

#### 4.1. Conto economico 1989.

##### ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 1.987  
Trasferimenti da Stato/Enti pubblici: —  
Redditi da capitale: 402  
Altre entrate: —  
Totale entrate: 2.390

##### USCITE:

Prestazioni istituzionali: 2.231  
Trasferimenti ad enti pubblici (imposte e tasse): 19  
Spese di gestione: 31  
Altre spese: 9  
Totale uscite: 2.291  
Saldo: 98,9

#### 4.2. Stato patrimoniale 1989.

##### ATTIVO:

Immobili (al prezzo di acquisto): 301  
Attività finanziarie: 4.410  
Altre attività: —  
Totale attivo: 4.711

##### PASSIVO:

Riserve tecniche (fondi): 748  
Debiti con lo Stato: —  
Altri debiti: 840  
Totale passivo: 1.589  
Saldo: 3.122

##### 5. Informazioni sui servizi.

Nel 1989 sono state erogate 182 liquidazioni e sono stati concessi 16 prestiti.

L'importo medio delle liquidazioni è risultato di circa 11.596.000 lire.

Le liquidazioni vengono effettuate alla cessazione del servizio entro il tempo necessario per l'acquisizione della documentazione occorrente per effettuare le operazioni di liquidazione, che non supera, in media, i 30 giorni.

L'articolo 12 del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616, recante il regolamento di esecuzione della legge istitutiva dell'ente, ha istituito, presso la direzione generale del personale militare, un apposito ufficio cassa, per la trattazione delle pratiche della Cassa ufficiali e sottufficiali. L'attuale organico è di 4 ufficiali e 13 sottufficiali.

PAGINA BIANCA

CASSA SOTTUFFICIALI AERONAUTICA MILITARE

*Relatore:* Sen. Renzo Antoniazzi.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico  
della seduta del 22 maggio 1990.

PAGINA BIANCA

### *1. Aspetti statistici e normativi.*

La Cassa sottufficiali dell'Aeronautica è stata istituita dalla legge 19 maggio 1939, n. 894, che conferì ad essa personalità giuridica attribuendole il compito di corrispondere una indennità supplementare ai sottufficiali di carriera dell'Aeronautica, che cessano dal servizio con almeno sei anni di contribuzione.

L'Ente non fruisce di alcun contributo a carico del bilancio dello Stato; la legge 9 aprile 1990, n. 88, che ha modificato la predetta legge n. 894 del 1939, ha stabilito, tra l'altro, che gli eventuali disavanzi della gestione della Cassa sono coperti con l'aumento del contributo dovuto dagli iscritti alla Cassa medesima. La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministro della Difesa.

### *1.2. Categorie assistite.*

Alla Cassa sono iscritti d'ufficio tutti i sottufficiali di carriera in servizio continuativo effettivo (articolo 3 della legge n. 894 del 1939).

### *2. Prestazioni.*

Ai sensi della legge n. 894 del 1939, l'indennità supplementare compete ai sottufficiali dell'Aeronautica che cessino dal servizio nelle condizioni sopra citate. La corresponsione avviene all'atto della cessazione dal servizio.

A seguito delle modifiche apportate alla legge istitutiva dalla recente legge 9 aprile 1990, n. 88, l'indennità spetta anche ai sottufficiali iscritti alla Cassa da almeno sei anni che vengono nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o vengono trasferiti nel ruolo degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato. In tal caso, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, all'atto della nomina ad ufficiale o impiegato civile di ruolo.

Qualora i sottufficiali che vengono a trovarsi in una delle tre situazioni sopraindicate non abbiano ancora maturato i sei anni di iscrizione alla Cassa, deve essere restituito agli stessi l'ammontare della somma versata maggiorato degli interessi legali.

I benefici introdotti dalla legge n. 88 del 1990 decorrono dal 1° ottobre 1986.

L'indennità supplementare è pari, ai sensi della legge 5 luglio 1965, n. 814, al 2 per cento dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito, in servizio moltiplicato per gli anni di iscrizione al fondo. La precitata legge n. 814 del 1965 determina il contributo alla Cassa in misura pari al 2 per cento dell'80 per cento dello stipendio.

Con decreto del Ministro della Difesa in data 6 giugno 1990 è stato disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1990, anche la tredicesima mensilità sia assoggettata al contributo obbligatorio e che nel calcolo dell'indennità supplementare siano inclusi tanti decimi della tredicesima mensilità quanti sono stati gli anni di versamento dei contributi.

La Cassa provvede anche, in conformità alle norme della legge istitutiva e del successivo regolamento di esecuzione, alla concessione di prestiti ai sottufficiali che ne facciano richiesta e dimostrino di trovarsi in stato di bisogno. L'importo dei prestiti viene fissato con decreto del Ministro della Difesa su proposta del Consiglio di Amministrazione. Con decreto in data 16 gennaio 1991 è stato stabilito che dal 1° gennaio 1991 il limite massimo di ciascun prestito è fissato in 5 milioni di lire.

### 3. Aspetti statistici.

Per l'anno 1989 risultano iscritti alla Cassa 36.580 sottufficiali. La Cassa ha erogato 1.007 indennità supplementari, 21 restituzioni di contributi e 397 prestiti.

L'importo medio delle prestazioni erogate nel medesimo anno è il seguente:

- a) indennità supplementare: L. 6.358.000
- b) restituzione contributi: L. 978.000
- c) prestiti: L. 1.919.000

### 4. Dati di contabilità (in milioni).

#### 4.1. Conto economico 1989.

##### ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 5.808  
Trasferimenti da Stato/enti pubblici: —  
Redditi da capitale: 1.274  
Altre entrate: —  
Totale: 7.082

##### USCITE:

Prestazioni istituzionali: 6.423



Trasferimenti ad enti pubblici: —

Spese di gestione: 110

Altre spese: 143

Investimenti: —

Totale: 6.677

Saldo: 405

#### 4.2. Stato patrimoniale 1989.

##### ATTIVO:

Immobili: 1.053 (valutati al costo storico)

Attività finanziarie: 5.920

Altre attività: 5.653

Totale: 12.626

##### PASSIVO:

Riserve tecniche: 96

Debiti con lo Stato: —

Altri debiti: 3.384

Totale: 3.480

Saldo: 9.145

#### 5. Informazioni sui servizi resi.

Nel 1989 sono state erogate 1.007 indennità e concessi 397 prestiti.

I tempi di liquidazione delle pratiche non superano i trenta giorni.

L'importo medio dei prestiti risulta pari a L. 1.500.000.

PAGINA BIANCA

CASSA UFFICIALI ESERCITO

*Relatore:* Sen. Giuseppe Iannone.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico  
della seduta del 5 giugno 1990.

PAGINA BIANCA

### *1. Aspetti istituzionali e normativi.*

Alla Cassa Ufficiali Esercito (C.U.E.), istituita con la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, cui fece seguito il regolamento d'esecuzione approvato con il regio decreto 19 novembre 1931, fu attribuito il compito di erogare agli ufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei Carabinieri, un'indennità supplementare, in aggiunta a quella loro corrisposta dall'ENPAS, nonché di elargire agli stessi prestiti nei casi di comprovato bisogno.

La legge 9 maggio 1940, n. 371, autorizzò poi la Cassa a corrispondere, agli stessi ufficiali che transitavano nella riserva o nel congedo assoluto, un assegno speciale.

L'attività amministrativa della Cassa si articola quindi in due distinte gestioni: indennità supplementare ed assegno speciale, con gli stessi organi collegiali, Consiglio di amministrazione e Comitato dei sindaci.

La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa.

### *1.2. Categorie assistite.*

Alla Cassa sono obbligatoriamente iscritti tutti gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri, in servizio permanente effettivo con esclusione dei sottotenenti di prima nomina ed in ferma biennale, nonché degli ufficiali richiamati dall'ausiliaria.

### *2. Prestazioni.*

L'indennità supplementare erogata dalla Cassa — gestione indennità supplementare — ai propri iscritti nell'atto della cessazione di questi dal servizio permanente consiste in un assegno « una tantum » commisurato al 2 per cento dell'80 per cento dello stipendio e dell'indennità di parziale omogeneizzazione in godimento prima della c.d. « promozione alla vigilia », moltiplicato per gli anni di iscrizione. L'indennità viene corrisposta in due tempi: una prima metà all'atto della cessazione dal servizio, la seconda metà dopo quattro anni.

L'aliquota contributiva è pari al 2 per cento dell'80 per cento dello stipendio e della indennità di parziale omogeneizzazione, più una ulteriore contribuzione obbligatoria dell'1 per cento destinata

alla gestione assegno speciale. In applicazione del decreto ministeriale 6 giugno 1990, la tredicesima mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 1990, è assoggettata a ritenuta contributiva in favore della Cassa e, quindi, ricompresa nel calcolo delle indennità, in ragione di tanti decimi quanti sono gli anni di versamento dei relativi contributi.

La Cassa può altresì concedere agli ufficiali prestiti che consentano di far fronte a situazioni di eccezionale gravità, rimborsabili in un massimo di trenta rate mensili. Essi al lordo dell'interesse a scalare del 5 per cento e dell'1 per cento di ritenuta, vanno da un importo massimo di sei milioni per generali e colonnelli, a 5.100.000 per tenenti colonnelli e maggiori, a quattro milioni e mezzo per capitani e subalterni.

La Cassa corrisponde, infine, agli ufficiali cessati dal servizio permanente, uno speciale assegno vitalizio, che compete dal sessantacinquesimo anno di età e dopo 8 anni dalla data di cessazione dal servizio permanente — e che fu istituito per integrare la pensione allorquando viene a cessare il pagamento di talune indennità (ausiliaria, di riserva). L'assegno, tuttavia, non viene giudicato più rispondente, causa l'entità dell'importo, alle mutate esigenze socio-economiche e la Cassa stessa ne auspica la soppressione (la misura annua lorda è pari, nel massimo, a 798.000 lire, per i generali di corpo d'armata).

### 3. *Aspetti statistici.*

Nel 1989 risultavano iscritti alla Cassa 17.306 ufficiali. Nello stesso anno l'importo medio delle indennità supplementari erogate è stato di 5.206.322 lire, mentre per i prestiti la media è stata di 2.550.000 lire per l'assegno speciale di 673.611.

### 4. *Dati di contabilità (in milioni).*

#### 4.1. *Conto economico 1989.*

##### a) *Gestione indennità supplementare.*

Contribuzioni degli iscritti: 5.951  
Trasferimenti da Stato/Enti pubblici: —  
Redditi da capitale: 159  
Altre entrate: 1  
Totale: 6.111

Prestazioni istituzionali: 7.684  
Trasferimenti ad enti pubblici: —  
Spese di gestione: 15  
Altre spese: 24  
Totale: 7.723

Saldo: — 1.611

b) *Gestione assegno speciale.*

Contribuzioni degli iscritti: 2.960  
Trasferimenti da Stato/Enti pubblici: —  
Redditi da capitale: 3.295  
Altre entrate: 48  
Totale: 6.303

Prestazioni istituzionali: 3.727  
Trasferimenti enti pubblici (tributi): 28  
Spese di gestione: 22  
Altre spese: 844  
Totale: 4.621

Saldo: + 1.682

4.2. *Stato patrimoniale.**Gestione indennità supplementare.*

Immobili: —  
Attività finanziarie: 94  
Altre attività: 147  
Totale: 241

Riserve tecniche: 33  
Debiti con lo Stato: —  
Altri debiti: 1.220  
Totale: 1.253

Saldo: 1.012

*Gestione assegno speciale.*

Immobili (prezzo d'acquisto): 556  
Attività finanziarie: —  
Altre attività: 26.573  
Totale: 27.129

Riserve tecniche: 398  
Debiti con lo Stato: —  
Altri debiti: 820  
Totale: 1.218

Saldo: + 25.911

### 5. Informazioni sui servizi.

Nel corso del 1989 la Cassa ha liquidato 1.476 indennità supplementari, ha erogato 2 prestiti e 5.533 assegni speciali.

I tempi medi per l'erogazione delle prestazioni sono i seguenti: per l'indennità supplementare da 15 a 25 giorni dal momento dell'acquisizione della documentazione; per i prestiti un mese, mentre l'erogazione dell'assegno speciale assicura regolarmente alle scadenze semestrali, entro la fine dei mesi di giugno e dicembre.

Per conseguire gli scopi istituzionali la Cassa si avvale di personale dell'amministrazione della Difesa, in quanto essa costituisce, insieme al Fondo previdenza sottufficiali dell'esercito, una sezione del centro gestioni speciali dell'esercito, nella quale operano 10 unità di personale.